COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 72 del 19 Dicembre 2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025.

L'anno 2024 il giorno diciannove del mese Dicembre alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PAOLO FUCCIO	**S**	**MAURA CATELLANI**	**S**
LUISA FERRARI	**S**	**DANIELE ERBANNI**	**S**
PRABHJYOT KAUR SINGH	**S**	**DAVIDE CAFFAGNI**	**S**
FILIPPO SEMELLINI	**S**	**BERTANI GIOVANNI**	**S**
MARCO BARONI	**S**		
VALERIO BIZZARRI	**S**		
ROSAMARIA D'URZO	**S**		
STEFANIA GIANOTTI	**S**		
DANIEL RUSTICHELLI	**S**		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

MATTEO PANARI	**S**		

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DANIEL RUSTICHELLI
STEFANIA GIANOTTI
BERTANI GIOVANNI

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco il quale propone di trattare in maniera unitaria i punti, iscritti all'ordine del giorno, dal n. 3 al n. 8 ivi compreso il presente, per passare successivamente alla votazione distinta di ciascun singolo punto trattato;

DATO ATTO che nessun Consigliere obietta alla proposta formulata;

RILEVATO che in relazione ai punti da trattare, è presente nell'aula consiliare la Dott.ssa Adriana Vezzani, Responsabile del servizio tributi e, mediante collegamento audio-video, sono presenti il Dott. Pietro Granito, Responsabile del servizio finanziario e la Dott.ssa Benzi Marisa, Revisore dei Conti;

DATO ATTO CHE la trattazione e la votazione del punto in oggetto viene sospesa per consentire la trattazione del punto n. 9: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2023 e provvedimenti conseguenti", nella quale interviene il Revisore dei Conti, che per impegni pregressi, deve abbandonare a breve la seduta consiliare;

DATO inoltre **ATTO CHE** il Consigliere Caffagni, presente alla trattazione dei punti dal n. 3 al n. 9, alle ore 22.36 lascia la seduta consiliare, portando il numero dei Consiglieri presenti e votanti da n. **13** a n. **12**;

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;

- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;

- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dellE aliquote massima dei singoli tributi;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere

dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

- la soglia di esenzione, di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, la delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef deve essere pubblicata sul portale del federalismo fiscale, nei modi previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014, entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

RICORDATO CHE a decorrere dall'anno di imposta 2022 è fatto obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

VISTO l'art. 1, comma 2 della legge del 30/12/2021 n. 234 in tema dei nuovi valori degli scaglioni di reddito;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07/04/2022 con la quale è stato modificato il Regolamento della addizionale comunale all'irpef, approvando le aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 e la soglia di esenzione fino a 11.000 euro;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16/03/2023 con la quale si confermavano, per l'anno 2023, le aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF e la soglia di esenzione deliberate per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 21/12/2023 con la quale si confermavano, per l'anno 2024, le aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF e la soglia di esenzione deliberate per l'anno 2022;

RICORDATO che il D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 recante la riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi disponeva:

- all'art. 1, comma 1, che, per l'anno 2024, nella determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo della aliquote previste dall'art. 11, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le seguenti aliquote per gli scaglioni di reddito:

  - fino a 28.000 euro, 23 per cento
  - oltre i 28.000 e fino al 50.000 euro, 35 per cento
  - oltre 50.000 euro, 43 per cento:

- all'art. 3, comma 3, che per garantire la coerenza degli scaglioni all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, stabiliti dall'art. 1 comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i comuni per l'anno 2024, modificano con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche; nelle more del riordino della fiscalità locale degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, solo per l'anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni vigenti per l'anno 2023;

VALUTATO che dall'applicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF vigenti fino al 31/12/2024, tenuto conto della soglia di esenzione per reddito imponibile annuo fino a € 11.000,00, si ottiene un gettito stimato pari ad € 940.00,00, previsione calcolata sull'imponibile 2021 (ultimo disponibile), che copre il fabbisogno finanziario per garantire l'equilibrio di bilancio per l'anno 2025;

RITENUTO di confermare il Regolamento della addizionale comunale all'Imposta sul Reddito Persone Fisiche, così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 7 aprile 2022, nel testo di cui all'allegato A);

VISTO il parere del Revisore unico n.25 del 06 dicembre 2024 acquisito al protocollo generale dell'ente n. 10775 del 09 dicembre 2024;

RICHIAMATA la deliberazione n. 102 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "*E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";*

UDITE:
-la relazione del Vice Sindaco, Luisa Ferrari, in merito al punto in oggetto;
- la conseguente discussione consiliare che ne è scaturita ed allegata al solo originale della deliberazione consiliare n. 77 del 19 dicembre 2024, relativa all'esame e approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027;
PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con votazione, espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:
Favorevoli n. 9 Consiglieri;
Contrari n. 3 Consiglieri (Catellani, Erbanni, Bertani);
Astenuti n. 0 Consiglieri,

DELIBERA

1. di confermare il Regolamento della addizionale comunale all'Imposta sul Reddito Persone Fisiche, così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 7 aprile 2022 nel testo di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

2. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2025 le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, disciplinate al comma 1 dell'art. 2 del Regolamento così come di seguito indicato:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA
Da 0 a 15.000	0,58%
Da 15.001 a 28.000	0,68%
Da 28.001 a 50.000	0,78%
Da 50.001	0,80%

3. di confermare, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 del Regolamento, una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, fino a 11.000 euro, al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;

4. di dare atto altresì che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito internet, come disposto dall'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011;

5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 175/2014;

Successivamente,
con votazione, espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:
Favorevoli n. 9 Consiglieri;
Contrari n. 3 Consiglieri (Catellani, Erbanni, Bertani);
Astenuti n. 0 Consiglieri,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4 D.Lgs.267/2000, al fine di consentire la tempestiva pubblicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF 2025.

* * * * * * * * *

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI DELL'UNIONE COMUNI
PIANURA REGGIANA
Dott.ssa Adriana Vezzani

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Pietro Granito

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
PAOLO FUCCIO

Il Segretario
Dr. MAURO DE NICOLA

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2 – determinazione della aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione alla addizionale I.R.P.E.F., che non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, è determinata sulla base della seguente tabella:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA
Da 0 a 15.000	0,58%
Da 15.001 a 28.000	0,68%
Da 28.001 a 50.000	0,78%
Da 50.001	0,80%

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 3 – Esenzioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 2 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., non superiore a 11.000 euro al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo.

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5- Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.